



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Repertorio atti n. 75/esr del 20 marzo 2008

**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le procedure per l'istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.**

*Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007 che, nell'ambito della riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dell'ortofrutta, prevede, tra l'altro, la promozione della produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, in coerenza con le misure e le azioni previste nell'Asse ambiente dei Programmi di sviluppo rurale;

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di perseguire obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, allo scopo di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il testo trasmesso con nota protocollo n. 2034 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 12 marzo 2008 e dalla stessa, in pari data, inviato alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 1562, contenente la proposta di un accordo tra il Ministero competente, le Regioni e le Province autonome che, unificando e rendendo omogenei alcuni sistemi regionali già istituiti in coerenza con le misure e le azioni previste nell'Asse ambiente dai Programmi di sviluppo rurale, prevede l'istituzione di un sistema nazionale di qualità sulla "produzione integrata", intesa quale modalità operativa finalizzata alla sinergia tra appropriate pratiche agronomiche e la gestione oculata dei prodotti fitosanitari, attraverso l'uso razionalizzato di risorse limitate come l'acqua, il suolo e l'energia che consenta il raggiungimento di una maggiore competitività sul mercato, nel rispetto della normativa comunitaria;

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti della seduta del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 marzo del corrente anno, nel corso della quale il testo è stato valutato positivamente con la richiesta, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, di prevedere nel sistema la presenza anche di marchi regionali", accanto ad altri marchi;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

**SANCISCE ACCORDO**

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle procedure per l'istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata nei termini di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A).

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE  
On. Prof. Linda Lanzillotta

## ALLEGATO A)

### PREMESSO CHE:

- L'Unione europea, ormai da quindici anni, favorisce e incentiva, nel settore agroambientale, la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (reg. CEE 2078/1992, reg. CE 1257/1999, reg. CE 1698/2005 e reg. CE 1974/2006) mediante il sostegno alle produzioni integrate, ottenute rispettando i disciplinari di produzione conformi, per quanto attiene il territorio italiano e la difesa fitosanitaria, alla decisione comunitaria C (96) 3864 del 30 dicembre 1996;
- La stessa Unione europea prevede, sempre con il Regolamento 1698/2005, il sostegno alla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità, purché si tratti di sistemi che prevedono una qualità di prodotto significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante o degli animali, benessere animale o tutela ambientale;
- Sempre all'interno degli interventi comunitari, il Regolamento CE 1182/2007 che definisce norme specifiche per il settore ortofrutticolo, prevede anch'esso di promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, fra l'altro, in coerenza con le misure e le azioni previste nell'Asse ambiente dai Programmi di sviluppo rurale;
- La misura agroambientale da "difesa integrata" si è evoluta in una specifica modalità produttiva definita "produzione integrata", la quale si avvale della sinergia tra appropriate pratiche agronomiche e la gestione oculata dei prodotti fitosanitari, al fine di contenere le avversità fitopatologiche e le erbe infestanti, nell'ottica di garantire una attività agricola più competitiva che, nello stesso tempo, consenta di ridurre ulteriormente le quantità di prodotti fitosanitari e di altre sostanze chimiche di sintesi nell'ambiente, oltreché razionalizzare l'uso di risorse limitate come l'acqua, il suolo e l'energia;
- Nel tempo, la produzione integrata si è estesa dal settore vegetale anche al settore zootecnico fino a disciplinare le relative fasi di trasformazione, come dimostrano le esperienze di alcune regioni italiane;
- Già da diversi anni alcune Regioni italiane, quali la Toscana, l'Emilia Romagna, le Marche, il Veneto, la Campania e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprie disposizioni legislative, hanno istituito sistemi di qualità per valorizzare la filiera delle produzioni agroalimentari ottenute con tecniche di produzione integrata. Contemporaneamente anche altre regioni italiane stanno predisponendo proprie normative; così come l'UNI, l'ente di normazione italiano, che, con un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare, ha definito dei principi generali per la produzione integrata nell'ambito di una specifica norma di carattere volontario;
- In ragione del forte interesse suscitato nel consumatore e dei positivi riscontri ottenuti a garanzia della salute pubblica e della salvaguardia ambientale, la valorizzazione della produzione integrata all'interno di un sistema di norme pubbliche armonizzate a livello nazionale rappresenta, quindi, un efficace strumento, oltre che per proteggere l'ambiente e la salute dei produttori agricoli, per aumentare la competitività sul mercato anche mediante l'identificazione di un logo nazionale eventualmente affiancato dai loghi regionali di sistemi di qualità già istituiti e notificati;
- La protezione della denominazione "Produzione integrata" deve essere verificata attraverso la consultazione degli operatori del sistema produttivo e della distribuzione e, ove tale esclusività non possa essere conseguita, si procede istituendo un sistema in cui si mantiene il diritto all'impiego della denominazione per chi l'ha registrata precedentemente alla istituzione del sistema nazionale di qualità o in subordine, non viene prevista alcuna protezione della denominazione;

gm

- Per consentire il riconoscimento sul mercato dei prodotti ottenuti dal sistema di qualità nazionale è necessario adottare uno strumento legislativo che preveda l'istituzione di un marchio registrato, il cui uso sia obbligatoriamente accompagnato dalla menzione "produzione integrata" e l'individuazione di specifiche sanzioni;
- Fatte salve le proprie competenze, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano intendono, congiuntamente, costituire il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, attraverso il quale garantire la gestione della pratica agricola e del processo di trasformazione, mediante una modalità capace di assicurare una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali e tutela ambientale. Questo Sistema è caratterizzato da:
  - a) un prodotto finale derivato da un processo produttivo tassativamente definito;
  - b) disciplinari vincolanti per tutti gli operatori della filiera, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
  - c) un sistema volontario aperto a tutti gli operatori;
  - d) trasparenza nell'operare per assicurare una tracciabilità completa dei prodotti;
  - e) disposizioni che assicurano sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
- Per costituire il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata è necessario:
  - a) redigere dei principi e criteri generali e, successivamente, le linee guida nazionali per definire i requisiti minimi che devono possedere i disciplinari regionali relativi alla produzione primaria vegetale e zootecnica, nonché alle successive fasi di post-raccolta fino all'immissione al consumo, e i principi e criteri generali di indirizzo per le linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo;
  - b) istituire il Comitato produzione integrata interdisciplinare che opera attraverso gruppi tecnici specialistici, costituiti sul modello del Comitato difesa integrata, con il compito di elaborare principi e criteri generali nazionali per la definizione delle norme tecniche agronomiche, di difesa fitosanitario e diserbo, di post raccolta, zootecniche, di trasformazione, nonché i criteri generali per la predisposizione dei piani di controllo
  - c) predisporre i disciplinari di produzione integrata regionali e delle province autonome per gli operatori aderenti al sistema di qualità nazionale di produzione integrata
  - d) riconoscere gli organismi di controllo indipendenti;
  - e) istituire un marchio nazionale che identifichi la produzione integrata;
  - f) organizzare le attività di vigilanza sugli organismi di controllo,
- Per l'istituzione del Sistema di qualità nazionale si procederà mediante presentazione di una proposta di provvedimento legislativo che preveda adeguate misure di protezione del Sistema e l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di uso improprio o fraudolento del marchio o della denominazione;
- Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano che la protezione della denominazione "Produzione integrata" resti subordinata all'acquisizione del consenso da parte delle componenti del sistema produttivo e della distribuzione operanti sul territorio nazionale.
- Per consentire l'immediata applicazione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata, la notifica alla Commissione europea riguarderà, in una prima fase, il Sistema di qualità stesso e i criteri generali e i principi relativi alla produzione primaria, al post raccolta e ai processi di trasformazione fino all'immissione al consumo per le produzioni vegetali. Con successivi atti si disciplina la produzione zootecnica. Ogni operatore ha come riferimento tecnico il disciplinare in vigore per la propria regione o provincia autonoma.

Rilevato che è importante garantire che i settori agricolo e alimentare traggano vantaggio dalle opportunità di mercato, attraverso approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi, anche attraverso una maggiore cooperazione tra gli agricoltori, l'industria alimentare e i trasformatori;

LM

Ritenuto importante assicurare una sempre maggiore qualità della produzione e dei prodotti agroalimentari, rispondenti, cioè, a rigorosi requisiti in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e benessere degli animali, così come sostenuto da tempo anche dalla Commissione Europea;

Preso atto che anche negli ultimi atti comunitari sullo sviluppo rurale (regolamento del Consiglio 1698 del 20 settembre 2005 e regolamento della Commissione 1974 del 15 dicembre 2006) sono nuovamente finanziate le misure agroambientali, ribadendo il marcato interesse dell'Unione Europea a questo tipo di produzione;

Preso atto, inoltre, che con gli stessi atti comunitari sullo sviluppo rurale sono inoltre finanziati interventi di supporto alla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità, purché si tratti di sistemi che prevedono una qualità di prodotto significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante o degli animali, benessere animale o tutela ambientale, oltre ad altre caratteristiche potenzialmente prevedibili all'interno di un sistema nazionale di qualità;

Tenuto conto che anche il Regolamento 1182 del Consiglio del 26 settembre 2007 che definisce norme specifiche per il settore ortofrutticolo prevede, fra l'altro, di promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente in coerenza con le misure e le azioni previste nell'Asse ambiente dei Programmi di sviluppo rurale;

Considerato opportuno proporre in Italia un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata per identificare dei processi di qualificazione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari riconoscibili sul mercato dai consumatori;

Preso atto che varie Regioni e Province autonome (Toscana, Emilia Romagna, Marche, Campania, Veneto, Trento e Bolzano) da anni, con proprie disposizioni normative, valorizzano e tutelano, mediante la concessione di marchi collettivi, i prodotti agricoli e alimentari ottenuti anche con tecniche di produzione integrata, rispondenti a specifici disciplinari;

Preso atto che taluni sistemi di qualità regionali e provinciali permettono di identificare anche i prodotti zootecnici primari e i prodotti trasformati sia vegetali sia zootecnici (Toscana, Emilia Romagna, Marche, Veneto, Trento e Bolzano);


Ritenuto opportuno promuovere l'armonizzazione delle diverse discipline regionali già esistenti in materia mutuando tali esperienze, notificate alla Commissione Europea, con l'obiettivo di giungere ad una definizione condivisa del sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Preso atto che per adeguare i principi generali della disciplina della produzione integrata alle diverse realtà pedologiche e climatiche riscontrabili in ambito nazionale, nonché all'evoluzione delle tecniche agronomiche, di irrigazione, di fertilizzazione e di gestione dei fitofarmaci, è necessario istituire specifici organismi tecnici a cui affidare il compito di elaborare una disciplina dinamica, da adattare e modulare in base alle evoluzioni tecnico-scientifiche;

Considerato che occorre prevedere il coordinamento dei sistemi e discipline di tutela e valorizzazione della produzione integrata già esistenti con l'istituendo Sistema di qualità nazionale, nonché opportune modalità per assicurare l'eventuale adattamento delle medesime, al fine di ridurre la manifestazione di possibili impatti negativi sugli operatori e sul mercato;

Preso atto che i termini "produzione integrata" o "agricoltura integrata" sono esplicativi di marchi regionali già istituiti, al fine di consentire la più ampia adesione da parte degli operatori già

lm



utilizzatori di tali termini, le normative tecniche dell'istituendo sistema di qualità nazionale devono tener conto delle norme tecniche regionali esistenti;

Considerato che il comune intento di valorizzazione della produzione integrata possa essere promosso attraverso l'identificazione di un logo nazionale eventualmente affiancato da loghi regionali di sistemi di qualità già istituiti e notificati;

Ritenuto opportuno prevedere che una eventuale protezione completa della denominazione "Produzione integrata" possa essere attuata solo in seguito ad una prima fase di consultazione e verifica del consenso delle componenti del sistema produttivo e della distribuzione;

Ritenuto altresì che, qualora la protezione completa della denominazione "Produzione integrata" non possa essere conseguita, si mantiene il diritto all'impiego della denominazione a chi ne avesse già fatto uso precedentemente alla istituzione del sistema nazionale di qualità o, come ultima possibilità, la istituzione di un sistema puramente volontario, senza alcuna protezione della denominazione;

Ritenuto opportuno che le Regioni e province autonome, che con proprie disposizioni normative valorizzano e tutelano i prodotti agroalimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata, mantengano la possibilità di fare coesistere i propri sistemi con quello nazionale;

Considerato inoltre che in seguito a tale verifica deve comunque essere adottato uno strumento legislativo di istituzione che possa garantire livelli adeguati di protezione del sistema nel suo complesso, anche attraverso la individuazione di specifiche sanzioni;

Considerato quindi opportuno che il sistema di qualità nazionale di produzione integrata valorizzi, tuteli e assicuri una tracciabilità completa dei prodotti, coinvolgendo sia il settore di produzione primaria sia il settore della trasformazione;

Ritenuto necessario prevedere la registrazione di un marchio collettivo per permettere l'individuazione sul mercato, dei prodotti ottenuti in conformità al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, stabilendo altresì che l'uso del medesimo sia accompagnato dalla menzione "Produzione integrata";

Considerato che l'adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata degli operatori del settore agroalimentare, debba essere adeguatamente incentivata con azioni di promozione;

Rilevata la necessità, anche per norme tecniche afferenti a una sola fase della filiera agroalimentare, di notificare alla Commissione Europea, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317 "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998", le suddette norme tecniche, elaborate dal Comitato Produzione integrata, in quanto regolamentazioni tecniche;

Considerato che non è opportuno prevedere la immediata adozione del sistema di qualità o delle relative norme tecniche ai fini dell'applicazione delle misure agroambientali dei Piani di sviluppo rurale, poiché già approvati, e dei programmi operativi della organizzazione comune del mercato dei prodotti ortofrutticoli, in quanto in avanzata fase di predisposizione; tale possibilità verrà valutata da ciascuna Regione o Provincia autonoma;

SI CONVIENE

**Articolo 1**  
*(Sistema di qualità nazionale di produzione integrata)*

1. E' disciplinato il Sistema di qualità nazionale denominato "Produzione integrata" (di seguito indicato come "Sistema"), attraverso il quale garantire la gestione delle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, di post raccolta, zootecniche e di trasformazione fino all'immissione al consumo, mediante modalità capaci di assicurare una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali e tutela ambientale;
2. Il Sistema si basa sulla seguente definizione: per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.
3. L'adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata è volontaria; l'eventuale protezione della denominazione "produzione integrata" è stabilita a seguito di specifiche consultazioni con il mondo produttivo e della distribuzione; per identificare le produzioni nazionali ottenute nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal sistema nazionale di produzione integrata viene istituito e registrato uno specifico marchio collettivo;
4. La produzione integrata comprendente la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti, le tecniche agronomiche e di allevamento, di post raccolta e la fase di trasformazione fino all'immissione al consumo, è disciplinata da:
  - a) criteri e principi generali, corredati da linee guida nazionali per la predisposizione dei disciplinari regionali e delle province autonome;
  - b) criteri e principi generali corredati da linee guida nazionali per la predisposizione dei piani di controllo;
  - c) disciplinari regionali di produzione integrata, specifici per le diverse tipologie di produzioni;
  - d) piani di controllo dei relativi disciplinari di produzione integrata regionali.
5. Il Sistema è notificato alla Commissione Europea ai sensi della normativa vigente.

**Articolo 2**  
*(Competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)*

1. Il Ministero, d'intesa con le Regioni e Province autonome, con atto avente forza di legge, propone l'istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata e il marchio nazionale di identificazione della produzione integrata. Nello stesso atto sono stabilite le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni regionali vigenti in materia di produzione integrata.
2. Con ulteriori provvedimenti, il Ministero, d'intesa con le Regioni e Province autonome:
  - a) istituisce il Comitato Produzione integrata di cui all'allegato I e adegua il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, di istituzione del Comitato di difesa integrata;
  - b) istituisce l'elenco nazionale degli organismi di controllo indipendenti riconosciuti per la produzione integrata;
  - c) predispone specifici atti per organizzare la vigilanza, sugli organismi di controllo e sugli operatori aderenti al Sistema;
  - d) stabilisce le deroghe per l'adesione degli operatori del Sistema, di cui all'articolo 4, ai disciplinari regionali di produzione integrata per le fasi successive alla produzione primaria;
  - e) predispone campagne di promozione del sistema di cui all'articolo 1 e del marchio relativo.
3. Il Ministero provvede alla notifica dei criteri e dei principi generali e del marchio nazionale identificativo alla Commissione Europea.
4. Il Ministero, in collaborazione con le Regioni e Province autonome, gestisce il marchio nazionale identificativo e ne cura la tutela.

### Articolo 3

#### *(Competenze esclusiva delle Regioni)*

1. Le Regioni e le Province autonome redigono, per ogni tipologia di prodotto, i disciplinari regionali di produzione integrata in conformità ai criteri e principi generali ed alle rispettive linee guida nazionali e li sottopongono al Comitato produzione integrata per la espressione del parere di conformità.
2. Le Regioni e le Province autonome approvano i piani di controllo degli organismi di controllo indipendenti.

### Articolo 4

#### *(Operatori del sistema)*

1. Gli operatori del Sistema sono gli operatori dell'intera filiera agroalimentare, costituita dalla fase di produzione primaria, trasformazione, e elaborazione, fino all'immissione del prodotto al consumo.
2. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono aderire al Sistema della produzione integrata devono:
  - a) presentare domanda di adesione al sistema all'organismo di controllo indipendente prescelto tra quelli riconosciuti dal ministero e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4;
  - b) rispettare il disciplinare regionale per la produzione di interesse, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2; il disciplinare regionale di riferimento viene scelto sulla base della localizzazione della unità produttiva assoggettata al Sistema;
  - c) assoggettarsi ai controlli di un organismo di controllo indipendente di cui al punto a) sulla base dei piani di controllo, di cui all'articolo 3, comma 3, approvati dalle regioni;
  - d) richiedere l'uso del marchio nazionale di produzione integrata.